

Cassa Rurale di Bolzano
Regolamento inerente allo svolgimento delle elezioni

approvato dall'Assemblea generale in data 2 ottobre 2012

Articolo 1
Diritto alla candidatura

Ogni socio in possesso dei requisiti necessari, ha il diritto di candidarsi come membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

A partire da fine febbraio dell'anno in cui si terranno le elezioni degli organi societari, presso la sede amministrativa e le filiali della Cassa Rurale di Bolzano verrà esposta una comunicazione ben visibile, contenente le modalità da osservare per una candidatura ed i requisiti necessari e stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per i candidati allo stesso.

Articolo 2
Presentazione della candidatura

Ogni candidatura presentata personalmente su un apposito modello predisposto dalla Cassa Rurale di Bolzano, deve pervenire presso la sede amministrativa della stessa almeno venti giorni prima della data dell'Assemblea generale in prima convocazione, nella quale si terranno le elezioni degli organi societari. Non verranno prese in considerazione candidature incomplete o presentate in ritardo.

Il modello predisposto, al quale bisogna allegare i documenti in esso richiesti, deve essere sottoscritto e deve contenere i seguenti dati inerenti al candidato:

- a) breve curriculum vitae con indicazione della residenza, dell'età, del sesso, del settore di appartenenza e indicazioni inerenti ad un'adeguata esperienza;
- b) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, e di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.
- c) La dichiarazione di accettare l'incarico in caso di elezione;
- d) L'impegno, in caso di elezione, di adempiere agli obblighi con la dovuta attenzione e professionalità e di essere consapevole della responsabilità che ne deriva.
- e) L'impegno, in caso di elezione, di adempiere costantemente a principi inerenti al proprio aggiornamento ed alla propria formazione come previsto dall'articolo 4.
- f) La comunicazione del candidato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale riguardo a cariche di consigliere o organo di controllo in altre società.

Il Consiglio di Amministrazione esamina la formale correttezza delle candidature ricevute.

I nomi dei candidati servono al Consiglio di Amministrazione per predisporre la lista dei candidati, che deve corrispondere ai profili richiesti dal Consiglio di Amministrazione ai fini di una buona

Corporate Governance. La lista candidati tiene conto in particolare modo dei settori, dell'età e del sesso.

La lista dei candidati predisposta dal Consiglio di Amministrazione viene stampata su un'unica scheda elettorale.

Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione, il presidente del Collegio sindacale, i sindaci effettivi e supplenti ed i probiviri sono predisposti su un'unica scheda elettorale.

Il presente articolo trova applicazione solamente nel caso in cui vengano eletti tutti gli organi societari.

Articolo 3

Pubblicazione dei nomi dei candidati

La lista di tutti i candidati è messa a disposizione dei Soci presso la sede amministrativa e le filiali della Cassa Rurale di Bolzano. In tali spazi sono consultabili i brevi curriculum vitae predisposti dai candidati stessi.

Articolo 4

Requisiti per la candidatura come amministratore

Per la carica a membro del Consiglio di Amministrazione possono candidarsi i soci che sono iscritti nel libro soci e che possiedono i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto quali professionalità, onorabilità e indipendenza.

I candidati si impegnano costantemente per garantire il proprio aggiornamento professionale.

Articolo 5

Modalità di votazione

L'elezione del presidente, del vicepresidente, degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri avviene tramite scheda elettorale.

Su proposta di un Socio, l'assemblea può, tuttavia, decidere di determinare gli organi della cooperativa attraverso alzata di mano, seguendo l'ordine riportato sulla scheda elettorale.

Se la votazione avviene attraverso scheda elettorale, il voto viene dato con una crocetta sul nome del candidato

Ogni socio può dare un numero di preferenze che corrisponde al numero dei membri da eleggere.

Schede elettorali, che riportano più preferenze di quelle consentite, sono nulle.

Sono nulle anche le schede, che non consentono un completo riscontro della volontà espressa dal votante.

Articolo 6

Scrutinio

Il Presidente dell'assemblea sorveglia lo scrutinio e predispone un adeguato svolgimento.

Lo scrutinio avviene attraverso gli scrutatori nominati dall'assemblea. Nel caso di contestazioni la decisione spetta al Presidente dell'assemblea.

In caso di votazioni con alzata di mano, vengono conteggiati solamente i voti della minoranza e delle estensioni. La differenza determina i voti della maggioranza.

In caso di votazioni tramite scheda elettorale, le schede vengono contate e successivamente si passa allo scrutinio delle singole schede.

Articolo 7

Comunicazione

Il presidente dell'assemblea comunica il risultato della votazione.

Sono eletti i candidati che hanno ottenuto più voti.